

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 400

**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera b), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 marzo 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D273/17

Roma, 16 marzo 2017

Sig^r Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 marzo 2017.

cordiale,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 che delega il Governo ad adottare entro sei mesi dalla sua approvazione una nuova normativa finalizzata a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

L'intervento normativo modifica la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante "Ordinamento della professione del giornalista", operando una revisione nella composizione e nelle attribuzioni al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti secondo un principio di razionalizzazione delle competenze e del numero dei componenti, non solo in un'ottica di riduzione dei costi ma allo scopo di accrescere l'efficienza, l'autorevolezza e il rilievo del Consiglio nazionale in una logica di guida al cambiamento e di capacità ad adeguarsi all'evoluzione del settore.

Nell'adozione delle nuove disposizioni il Governo si è attenuto ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 5, lett. b), della legge n. 198 del 2016 in base ai quali il riordino e la razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti deve riguardare:

1. le competenze in materia di formazione;
2. il numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
3. l'adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

In sede di redazione del testo si è altresì tenuto conto di alcune osservazioni formulate dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, sentito conformemente a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 6, della legge delega, con particolare riguardo all'individuazione dello scaglione ritenuto congruo ad assicurare l'adeguamento del sistema elettorale al principio della massima rappresentatività territoriale e ad alcune definizioni formali.

L'articolo 1 del presente schema di provvedimento modifica l'articolo 16 della legge del 3 febbraio 1963, n. 69, rubricato "Consiglio nazionale: composizione", prevedendo la sostituzione dei commi 2, 3 e 4 e l'introduzione di un nuovo comma 4-bis.

L'articolo 16, nella sua formulazione originaria, prevede, al comma 1, l'istituzione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti presso il Ministero della giustizia e nei successivi commi 2, 3 e 4 ne definisce la composizione secondo un metodo "esponenziale". In particolare stabilisce che esso



si compone “*in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi*”, fatta salva la facoltà per gli Ordini regionali o interregionali “*che hanno più di 500 professionisti iscritti di eleggere un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà*”; analoga regola è prevista per i pubblicisti.

Attualmente il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti è formato da 156 componenti, un numero particolarmente elevato anche avuto riguardo alle attribuzioni e competenze riconosciutigli dalla stessa legge n. 69 del 1963.

Coerentemente a quanto indicato all’articolo 2, comma 5, lettera b), punto 3, della legge delega, l’attuale comma 2 è stato sostituito prevedendo che “*Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute*”. È stato inoltre previsto, sempre in coerenza con i criteri direttivi della legge n. 198 del 2016, che “*tutti i candidati del Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani*”.

La formulazione proposta introduce importanti elementi di novità rispetto alla disposizione contenuta nella legge del 1963, n. 69, stabilendo:

1. il numero massimo dei suoi componenti, che non può essere superiore a 60 membri;
2. la proporzione all’interno del Consiglio nazionale tra i rappresentanti dei giornalisti professionisti e quelli dei pubblicisti;
3. il rispetto delle minoranze linguistiche riconosciute;
4. la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, come condizione di eleggibilità.

I comma 3 e 4, nella nuova formulazione, costituiscono un’attuazione del principio direttivo di cui al comma 5, lett. b), punto 4), dell’articolo 5 della legge 198/2016 che prevede l’adeguamento del sistema elettorale al principio della massima rappresentatività.

Il nuovo comma 3 stabilisce che “*Ciascun Ordine regionale e interregionale elegge un proprio rappresentante iscritto agli albi dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti. Ai fini dell’elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono un collegio unico*”. La disposizione normativa in commento si è resa necessaria a seguito della modifica apportata dall’articolo 6 della legge n. 198 del 2016 direttamente all’articolo 1, comma 5, della legge n. 69 del 1963, con la quale è stata prevista per la prima volta l’istituzione presso le Province autonome di Trento e Bolzano di un Consiglio dell’Ordine preposto all’esercizio delle funzioni relative alla tenuta dell’albo; in assenza della previsione in commento, ciascuna delle



Province autonome avrebbe potuto eleggere al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti un proprio rappresentante iscritto agli Elenchi dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti e ciò avrebbe alterato gli equilibri e le proporzioni prescritti dalla normativa di riforma.

Il comma 4, nella nuova formulazione, assicura una rappresentatività più consistente, all'interno del Consiglio nazionale, degli Ordini regionali più numerosi introducendo uno scaglione ritenuto congruo a fotografare adeguatamente le singole realtà territoriali. In particolare si prevede che "*Gli Ordini regionali e interregionali con un numero di iscritti pari o superiore a 1.000 eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei giornalisti professionisti ogni 1.000 giornalisti professionisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale indicato dal comma 2*".

L'articolo 1 introduce, poi, il comma 4-bis, con il quale si rimette all'autonomia organizzativa del Consiglio nazionale la tutela al suo interno delle minoranze linguistiche riconosciute. In particolare il Consiglio nazionale con proprio atto dovrà determinare i criteri e le modalità da osservarsi in sede di designazione del rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, criteri e modalità che debbono comunque tener della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate, nonché, in via residuale, del criterio della rotazione.

L'articolo 2 dello schema di provvedimento in esame dà attuazione al principio e criterio direttivo della legge delega di cui all'articolo 2, comma 5, lett. b), punto 1), della legge n. 198 del 2016 che prevede il riordino e la razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale in materia di formazione.

La legge n. 69 del 1963, oltre ad essere risalente nel tempo, non disciplina puntualmente le competenze del Consiglio nazionale in materia di formazione limitandosi a prevedere all'articolo 20, in sede di elencazione delle attribuzioni del Consiglio nazionale, una generica competenza dello stesso a "coordinare e promuovere le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale".

La necessità di introdurre una disciplina puntuale in materia di formazione professionale del giornalista consegue anche alla previsione dell'articolo 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha previsto a carico dei professionisti un preciso obbligo di aggiornamento.

Pertanto, in attuazione dell'indicazione della legge delega di razionalizzare e riordinare le competenze del Consiglio nazionale in materia di formazione e nell'intento di introdurre una disciplina normativa più puntuale in materia di obbligo di aggiornamento professionale del giornalista, ad oggi mancante, si è scelto di inserire nel corpo della legge n. 69 del 1963 una

specifica previsione normativa (articolo 20-*bis*) che delinea nei suoi tratti essenziali questa attribuzione del Consiglio nazionale.

La disposizione si compone di due commi: il primo comma disciplina le competenze del Consiglio nazionale in materia di aggiornamento professionale, il secondo comma, quelle relative alla formazione finalizzata all'accesso alla formazione professionale; ciò in quanto si è ritenuto che il generico riferimento contenuto nella legge delega alla "formazione" dovesse essere inteso comprensivo anche della formazione finalizzata all'inserimento professionale del praticante.

La finalità delle previsioni in commento è identica, e cioè la garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione.

Con riguardo alla formazione professionale continua (aggiornamento professionale), al Consiglio spetta innanzitutto la promozione, il coordinamento e l'autorizzazione dell'attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali al fine di assicurare criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale.

In particolare, tale attività si specifica: nella definizione dei requisiti e dei titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua; nell'individuazione degli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo; nella previsione di parametri oggettivi e predeterminati di valutazione dell'attività formativa proposta; nella verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi ai parametri e agli standard dallo stesso stabiliti. Inoltre si prevede che il Consiglio nazionale stabilisca, con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo.

Con riguardo alla formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica, si prevede che spetti al Consiglio nazionale autorizzare le scuole di giornalismo all'attività formativa per lo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall'articolo 34 della legge.

A tal fine, il Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, disciplina le condizioni e i requisiti che le scuole devono possedere per ottenere l'autorizzazione; il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio può stipulare con le scuole; gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale; la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico; le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione



professionale e di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio.

Inoltre spetta al Consiglio nazionale la vigilanza e l'adozione delle misure nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi dallo stesso stabiliti, anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione.

L'**articolo 3** del presente decreto legislativo rubricato “Norme di coordinamento” introduce una previsione volta a raccordare le disposizioni della legge n. 198 del 2016 con il complesso normativo previgente.

Il comma 1 dell'articolo 3 incide sull'articolo 26, comma 1, della legge n. 69 del 1963, rubricato “Albo: istituzione”, aggiungendo dopo le parole “regionale o interregionale” la parola “provinciale”. Tale integrazione, sebbene non espressamente richiesta dalla delega, è complementare alla modifica introdotta dall'articolo 6 della legge n. 198 del 2016 che, come già detto in precedenza, ha innovato direttamente l'articolo 1, comma 5, della legge n. 69 del 1963 stabilendo l'istituzione presso ciascuna delle due Province autonome di Trento e Bolzano di un Consiglio dell'Ordine preposto all'esercizio delle funzioni relative alla tenuta dell'albo.

Infine, l'**articolo 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Occorre infine precisare che l'articolo 2, comma 5, lett. b), della legge n. 198 del 2016 prevede, al punto 2), la semplificazione dell'attuale sistema dei mezzi di impugnazione delle delibere dei Consigli regionali nelle materie concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro dei praticanti, i provvedimenti in materia disciplinare nonché i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini regionali, con l'introduzione del principio dell'alternatività tra l'impugnazione in via amministrativa dinanzi al Consiglio nazionale e quella giurisdizionale, di competenza del Giudice civile, delle delibere dei Consigli regionali e dei risultati elettorali a questi relativi. La delega prescrive quindi l'alternatività tra l'impugnazione nell'ambito dell'ordinamento interno e quella giurisdizionale, con l'ulteriore precisazione della necessità di garantire comunque la possibilità del successivo ricorso straordinario al Capo dello Stato nel caso in cui si sia scelto di ricorrere al Consiglio nazionale.

Al riguardo, si segnala che si è ritenuto di non esercitare la delega sul punto per ragioni di ordine sistematico. In particolare, l'inserimento di una disposizione attuativa che dia la possibilità di esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in alternativa al ricorso al giudice ordinario competente nelle materie in questione, avrebbe avuto l'effetto di introdurre una deroga al principio generale, che prevede il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle sole materie devolute alla giurisdizione amministrativa. Inoltre, l'introduzione di tale alternatività



rispetto alla giurisdizione civile, in materie ad essa devoluta, costituirebbe un singolare *unicum* nell'attuale ordinamento, posto che la scelta dell'impugnazione di un atto di un Consiglio regionale dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine priverebbe l'interessato di qualsivoglia tutela giurisdizionale.



RELAZIONE TECNICA

PREMESSA SUL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

La legge 26 ottobre 2016 n. 198 recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti", ha delegato, tra l'altro, il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua approvazione, una nuova normativa finalizzata a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (articolo 2, comma 4, della legge n. 198).

Il provvedimento normativo proposto è finalizzato:

1. a modificare la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti al fine di garantirne una maggiore autorevolezza, rappresentatività ed efficacia nella logica di guida del cambiamento;
2. a razionalizzare le competenze dello stesso in materia di formazione dei giornalisti professionisti in un'ottica di sempre maggiore qualità delle prestazioni professionali e di un migliore esercizio della professione nell'interesse della collettività.

PROFILO TECNICO FINANZIARI

Sotto il profilo tecnico-finanziario il provvedimento normativo proposto non presenta oneri per la finanza pubblica, incidendo sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, soggetto che non grava dal punto di vista economico sul bilancio pubblico, essendo interamente finanziato dagli iscritti con il pagamento delle quote.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


POSITIVO
16 MAR. 2017
Il Ragionere Generale dello Stato

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198

Referente: Cons. Roberto G. MARINO, Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sezione 1- Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La congiuntura economica avversa che ha caratterizzato negli ultimi anni anche il mercato dei media e la sua rapida trasformazione hanno portato l'intero sistema editoriale italiano a una crisi profonda. In questo contesto si impone oggi un intervento normativo più articolato e complessivo rispetto al passato, che investa anche l'Ordine dei giornalisti secondo un principio di razionalizzazione delle competenze e della composizione dell'organo collegiale, non tanto per una battaglia di principio di riduzione dei costi che certi numeri comportano e che pur non sono irrilevanti, ma perché si possa far crescere l'autorevolezza, il rilievo e l'efficacia di quell'organo in una logica di guida del cambiamento.

A tal fine è stata approvata la legge 26 ottobre 2016 n. 198 recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti", che ha delegato, tra l'altro, il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua approvazione, una nuova normativa finalizzata a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (articolo 2, comma 4, della legge n. 198 del 2016).

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Sino a questo momento, la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono state disciplinate dalla legge del 3 febbraio 1963, n. 69 la quale, datata nel tempo, risulta in molti aspetti superata dai processi di trasformazione che hanno riguardato il mercato dell'editoria nel suo complesso.

Si impone, pertanto, un intervento normativo che, da un lato, riformi la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nel senso di assicurarne maggiore autorevolezza, rappresentatività ed efficacia, e, dall'altro, adegui le attribuzioni dello stesso in materia di formazione alla previsione dell'articolo 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che pone a carico dei professionisti, indistintamente, un preciso obbligo di formazione professionale.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Innanzitutto, il presente provvedimento si pone l'obiettivo, di breve periodo, di assicurare una composizione più snella dell'Ordine dei giornalisti ma comunque capace di garantire autorevolezza e rappresentatività territoriale.

Le disposizioni sono volte, inoltre, a razionalizzare le competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in materia di aggiornamento e di formazione finalizzata all'accesso all'attività professionale, in un'ottica di maggiore qualità delle prestazioni professionali e di un migliore esercizio della professione nell'interesse della collettività e in conformità ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione.

Ulteriore obiettivo che l'intervento normativo avrebbe dovuto perseguire in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), della legge delega sarebbe dovuto essere quello della semplificazione dell'attuale sistema dei mezzi di impugnazione delle delibere dei Consigli regionali nelle materie concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro dei praticanti, i provvedimenti in materia disciplinare nonché i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini regionali, mediante l'introduzione del principio dell'alternatività tra l'impugnazione in via amministrativa dinanzi al Consiglio nazionale e quella giurisdizionale, di competenza del Giudice civile, delle delibere dei Consigli regionali e dei risultati elettorali a questi relativi.

Al riguardo, si segnala che si è ritenuto di non esercitare la delega sul punto per ragioni di ordine sistematico. In particolare, l'introduzione di una disposizione attuativa che dia la possibilità di esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in alternativa al ricorso al giudice ordinario competente nelle materie in questione, avrebbe l'effetto di introdurre una deroga al principio generale, oggi vigente nell'ordinamento giurisdizionale, che prevede il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle sole materie devolute alla giurisdizione amministrativa, rispetto alla quale vige coerentemente l'alternatività.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Per quanto concerne l'obiettivo perseguito dal progetto di riforma, e cioè la razionalizzazione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, trattandosi dell'organo collegiale di un soggetto di diritto privato, l'Amministrazione non dispone di indicatori che le consentano di verificarne direttamente il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR. Tuttavia, il Ministero di giustizia, nell'esercizio dei poteri di vigilanza che allo stesso competono, potrà accertare se e in quale misura l'intervento regolatorio in esame abbia raggiunto le finalità cui è preordinato.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I soggetti destinatari del presente intervento regolatorio sono i giornalisti e i pubblicisti iscritti ai rispettivi elenchi degli Ordini regionali costituendo la platea degli elettori attivi e passivi del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché i destinatari dell'attività di formazione continua e di aggiornamento.

Sezione 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il provvedimento in esame è stato preceduto dalla consultazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti come previsto dalla legge delega (articolo 2, comma 6, della legge n. 198).

Sezione 3 - La valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (“opzione zero”)

L'opzione zero non è percorribile in quanto la legge n. 198 del 2016 delega il Governo ad adottare una normativa di riforma finalizzata a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sul presupposto che solo un Consiglio nazionale più autorevole, snello e rappresentativo possa realmente assumere un ruolo di guida del cambiamento in un contesto come quello attuale caratterizzato dalla crisi e al contempo dalla rapida evoluzione del mercato dell'editoria.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel corso dell'istruttoria propedeutica all'emanazione dell'intervento regolatorio non sono emerse opzioni normative al disegno legislativo in esame.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si rilevano svantaggi derivanti da eventuali incidenze sulla platea dei destinatari, né sull'organizzazione e sull'attività di pubbliche amministrazioni.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

La normativa in esame non è foriera di effetti sulle micro, piccole, medie imprese.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

La previsione normativa non comporta ulteriori oneri informativi e costi amministrativi a carico dei destinatari del provvedimento normativo proposto incidendo sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, organo collegiale di un soggetto di diritto privato, sottoposto ai poteri di controllo e di vigilanza del Ministero di Giustizia in ragione della rilevanza pubblicistica delle finalità perseguitate dall'Ordine.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Non si rilevano, allo stato attuale, condizioni e fattori esterni incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La previsione normativa proposta non ha alcun impatto sulla concorrenza.

Sezione 7 – Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il Ministero di giustizia, Direzione generale “Giustizia civile”, Ufficio II “Ordini professionali e pubblici registri”.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

E' prevista l'ordinaria pubblicità prevista per le disposizioni legislative.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Per quanto attiene agli strumenti e alle modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame, il Ministero di Giustizia, nell'esercizio dei poteri di vigilanza che ad esso competono sull'Ordine dei Giornalisti, potrà monitorare lo stato di attuazione della riforma in esame.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Competenti all'espletamento della VIR sono i soggetti di cui al punto A).

ANALISI TECNICA NORMATIVA

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Titolo: Schema di decreto legislativo recante la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198

Referente: Cons. Roberto G. MARINO, Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

La congiuntura economica avversa che ha caratterizzato negli ultimi anni anche il mercato dei media e la sua rapida trasformazione hanno portato l'intero sistema editoriale italiano a una crisi profonda. In questo contesto si impone oggi un intervento normativo più articolato e complessivo rispetto al passato, che investa anche l'Ordine dei giornalisti secondo un principio di razionalizzazione delle competenze e della composizione dell'organo collegiale, non tanto per una battaglia di principio di riduzione dei costi che certi numeri comportano e che pur non sono irrilevanti, ma perché si possa far crescere l'autorevolezza, il rilievo e l'efficacia di quell'organo in una logica di guida del cambiamento.

A tal fine è stata approvata la legge 26 ottobre 2016 n. 198 recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti”, che ha delegato, tra l'altro, il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua approvazione, una nuova normativa finalizzata a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (articolo 2, comma 4, della legge n. 198).

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La composizione, il sistema elettorale del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e le sue attribuzioni sono attualmente disciplinate dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 recante "Ordinamento della professione di giornalista".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Con il presente provvedimento si incide sugli articoli 16, 20 e 26 della legge n. 69 del 1963.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non emergono profili di incompatibilità in relazione ai principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non vi sono profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto la materia è riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 1, lett. l), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sancita dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità in relazione ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La materia oggetto dell'intervento normativo in esame è attualmente disciplinata da fonte primaria e la legge delega non prevede tra i criteri direttivi la possibilità di una regolamentazione della stessa con atto normativo di natura regolamentare.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame Parlamento e relativo stato dell'iter

Si segnala che su materia analoga a quella del provvedimento in esame risulta essere stato proposto in questa legislatura il disegno di legge "Abolizione dell'Ordine dei giornalisti e

istituzione del registro dei giornalisti professionisti" da parte dell'Onorevole Guglielmo Picchi (PDL).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità su questioni specificamente oggetto del presente provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le modifiche introdotte dal provvedimento in esame non incidono sui principi generali del quadro normativo europeo vigente; le disposizioni del provvedimento risultano pertanto compatibili con gli obblighi comunitari.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure di infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Nella materia oggetto del decreto, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Nella materia oggetto del decreto, non risultano giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Nella materia oggetto del presente provvedimento normativo non risulta una regolamentazione uniforme degli Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel presente provvedimento non sono presenti definizioni normative diverse da quelle già presenti nell'ordinamento nazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il provvedimento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, in quanto contiene modificazioni e sostituzioni espresse di disposizioni contenute nella precedente normativa.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento regolatorio in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere interpretativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte riguardanti questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria; la legge n. 198 del 2016 delega il Governo a razionalizzare la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e ad adeguare il sistema elettorale al principio di massima rappresentatività territoriale.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti ulteriori atti successivi attuativi a carico del Governo, ma solo successive determinazioni da parte del Consiglio nazionale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economica - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione della presente disposizione normativa non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici.



ORDINE
DEI
GIORNALISTI
CONSIGLIO
NAZIONALE
00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIE 0003871 A-4.14.16
del 22/02/2017



Roma, 22.02.2017

Prot. n. 1487 /kc

Ill.mo Dott.
Cons. Roberto Giovanni Marino
Capo del Dipartimento
per l'Informazione e l'Editoria
Presidenza Consiglio dei Ministri
Via della Mercede 9
00187 ROMA

e p.c.
Ministero della Giustizia
Dipartimento per Affari di Giustizia
Direzione Giustizia Civile
Via Arenula 70
00186 ROMA

Oggetto: Schema di decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, lettera b), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Osservazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Facciamo seguito alla comunicazione prot. 1063 del 07.02.2017 per fornire di seguito le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella riunione del 16 e 17 febbraio scorsi in merito allo schema di decreto legislativo in oggetto trasmesso con nota prot. DIE-0003164-P-07/02/2017.

Art. 1, recante in rubrica *Modifiche all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Consiglio nazionale: composizione)*

1. All'art. 1 dello schema sottoposto viene sostituito il comma 2 dell'art. 16 della L. n. 69/1963, riportando la specificazione contenuta nella delega che "Tutti i componenti del Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani".



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnoj@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

Al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se tale condizione integri per il Consiglio nazionale i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3 della L. n. 69/1963, ovvero se essa comporti una situazione di incompatibilità sanabile con l'iscrizione ex post a seguito dell'avvenuta nomina a consigliere nazionale, i cui compensi sono assoggettati a contribuzione previdenziale INPGI.

Il testo, infatti, fa riferimento espresso ai "componenti" del Consiglio nazionale e non utilizza, invece, il termine "candidati" ovvero "eletti". Stando così le cose la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'Inpgi non sarebbe un requisito di candidabilità ma esclusivamente di *conferibilità* dell'incarico.

Un ulteriore approfondimento merita la definizione di "posizione previdenziale attiva", atteso che i pensionati INPGI possono potenzialmente sempre svolgere attività giornalistica remunerata, in virtù del mantenimento dell'iscrizione all'Albo. Anche in questo caso l'art. 3 della L. n. 69/1963, applicabile all'elezione del Consiglio nazionale, non discrimina tra iscritti pensionati INPGI e di altri Istituti e per i primi non richiede che continuino ad effettuare versamenti contributivi all'Istituto previdenziale di categoria, se non a seguito di svolgimento di attività giornalistiche a carattere autonomo.

2. All'art. 1 dello schema sottoposto viene sostituito il comma 3 dell'art. 16 della L. n. 69/1963 con la previsione dell'elezione di un "rappresentante" di "ciascun Ordine regionale ed interregionale ... iscritto agli albi dei giornalisti e dei pubblicisti". Al riguardo, si osserva che attualmente non vi sono più Ordini interregionali e che non esistono "albi" di professionisti e pubblicisti, ma un unico Albo, composto dagli Elenchi dei Professionisti e dei Pubblicisti. Si rileva, inoltre, che è improprio l'utilizzo del termine "rappresentante", perché sembra introdurre un meccanismo di "designazione" avulso dal sistema elettorale previsto dalla normativa vigente.

Non si fa alcun riferimento, infatti, al criterio dell'iscrizione all'Ordine regionale dell'aspirante alla carica di consigliere nazionale in rappresentanza della propria regione. La norma potrebbe indurre a consentire, in altri termini, la "designazione" di un soggetto iscritto presso un Ordine regionale diverso da quello di appartenenza (v. punto successivo dello schema in esame).

La disposizione esaminata continua, poi, con la previsione che "Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle Province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono un collegio unico". Per quanto concerne l'affermazione che risulta eletto chi abbia riportato "il maggior numero di voti" si osserva che non è chiaro il momento in cui si verifica tale condizione, atteso che la struttura del sistema elettorale vigente non è su base nazionale, ma prevede che l'elezione dei consiglieri avvenga nelle assemblee regionali degli iscritti. In prima convocazione tali assemblee sono valide solo se si raggiunge il quorum della metà più uno degli iscritti (senza



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
cdg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

il quale non si procede a spoglio); in seconda convocazione, a distanza di una settimana, senza quorum specifico, ma a condizione che i votati abbiano raggiunto il quorum della metà più uno dei votanti complessivi.

Il sistema prevede, infine, nel caso in cui nessun iscritto (o parte di essi) raggiunga il quorum sufficiente ad essere eletto, che si effettui, sempre a distanza di 8 giorni, una votazione di ballottaggio per completare il numero complessivo dei consiglieri spettanti alla circoscrizione.

Attualmente solo in caso di ricorso al ballottaggio si prevede l'elezione dell'iscritto che abbia raggiunto il maggior numero di voti senza alcun quorum funzionale. Qualora si ritenesse che l'elezione possa avvenire in seconda (o prima convocazione) senza il ricorso a quorum sarebbe necessario integrare le disposizioni vigenti.

La costituzione in "unico collegio territoriale degli Ordini delle province autonome di Trento e Bolzano" implica, poi, la preliminare esigenza che vengano create le nuove istituzioni ordinistiche. Le vigenti disposizioni regolamentari (art. 3 DPR 115/1965 e ss. mm. ii.) attribuiscono al Ministero della Giustizia le competenze in materia attraverso la nomina di un commissario incaricato di procedere alla prima formazione dell'Albo e all'indizione delle elezioni del primo Consiglio (in questi casi provinciale).

La convocazione delle elezioni da parte del Consiglio nazionale per il suo rinnovo non potrà, pertanto, prescindere da tali adempimenti anche per quanto concerne le problematiche di cui al punto successivo in relazione ai criteri elettivi delle minoranze linguistiche.

3. All'art. 1 dello schema sottoposto viene sostituito il comma 4 dell'art. 16 della L. n. 69/1963, che prevede che gli "*Ordini regionali con un numero di iscritti pari o superiore a 800 eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei professionisti ogni 800 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 800 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale indicato dal comma 2. Nel caso in cui siano istituiti Ordini interregionali, il predetto criterio si applica anche all'elezione dei consiglieri appartenenti alla categoria dei pubblicisti*".

L'applicazione di tale principio comporta che Ordini regionali, ad esempio come quello della Lombardia e quello della Valle d'Aosta, abbiano lo stesso numero di rappresentanti pubblicisti malgrado un grande divario nel numero di iscritti (13.924 contro 246). Analoga problematica si porrebbe con riferimento ai giornalisti professionisti da eleggere in seno al Consiglio nazionale, con particolare riferimento alla quota di 800 o frazione di 800 superiore alla metà nel caso in cui aumentasse in futuro il numero degli iscritti a tale elenco in alcuni Ordini regionali. (V. ALLEGATO A)

Ciò rilevato, si evidenzia che lasciando inalterato lo stato attuale e non prendendo in considerazione la modifica ex art. 6 della legge 198/2016 (che ha istituito il Consiglio dell'Ordine della Provincia autonoma di Trento e quello di Bolzano, elevando il numero dei



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

Consigli territoriali dell'Ordine da 20 a 21), sorgono problemi di applicabilità della disposizione in esame con riferimento alla componente pubblicistica del Consiglio nazionale. Poiché gli Ordini regionali sono attualmente in numero di 20, non si comprende come possa concretizzarsi l'individuazione del rappresentante delle minoranze linguistiche senza sacrificare la rappresentatività di uno degli Ordini regionali stessi.

Infatti, garantendo la presenza di questo rappresentante, il numero dei consiglieri pubblicisti scenderà a 19 e pertanto almeno un Ordine regionale/provinciale non avrà il suo consigliere pubblicista.

Il nuovo comma in esame prevede, infine, che *"In sede di designazione dei candidati, gli Ordini regionali e interregionali promuovono l'equilibrio dei generi"*. In primo luogo occorre riflettere sull'opportunità dell'utilizzo del termine "designano" senza che ad esso corrispondano elementi di sistema che facciano pervenire ad un tale risultato. In altri termini per giungere ad un meccanismo di designazione/candidature è necessario predisporre una nuova regolamentazione elettorale (allo stato varrebbe il richiamo di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge n. 69/1963), che assicuri agli aspiranti consiglieri la possibilità di vedersi riconosciuto l'elettorato passivo.

Considerato, quindi, che gli Ordini regionali non designano attualmente i candidati per l'Ordine nazionale, non si comprende con quali poteri e modalità gli Ordini regionali possano "promuovere l'equilibrio dei generi", dando alla parola "promuovere" l'unico significato possibile di "impegnarsi", "favorire". Giova, infatti, ribadire che l'elezione dei consiglieri nazionali non avviene, a termine di normativa vigente, sulla base di liste predisposte, ma con la mera apposizione su scheda anonima di un nominativo (o più nominativi nel limite massimo degli eleggibili territorialmente) tra gli iscritti agli elenchi dell'Albo della circoscrizione elettorale di appartenenza, che abbiano il requisito di iscrizione quinquennale e che non risultino sospesi.

4. All'art. 1 dello schema sottoposto viene previsto l'inserimento di un comma 4-bis all'art. 16 della L. n. 69/1963, che introduce l'obbligo per il Consiglio nazionale di emanare, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, una determinazione finalizzata ad assicurare *"il rispetto della tutela delle minoranze linguistiche di cui alla Legge 15 dicembre 1999, n. 482 prevedendo criteri e modalità che tengano conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate espressamente indicati negli elenchi speciali dei rispettivi Ordini regionali e interregionali nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione"*. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 2 circa la necessaria preliminarità della istituzione degli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano rispetto alla predisposizione di "elenchi speciali" delle minoranze linguistiche, si rappresenta che le vigenti disposizioni in tema di contenuto degli Albi (art. 27 della L. n. 69/1963) non



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

prevedono la dichiarazione di appartenenza ad una delle 12 minoranze linguistiche di cui alla L. 482/1999 per cui tali elenchi speciali sarebbero tutti da costituire, con procedure e modalità tutte da definire. Per completezza, si elencano le minoranze in parola: albanese, catalana, tedesca, greca, slovena, croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda.

Tali elenchi non sono previsti dalla legge delega né da altri provvedimenti legislativi o regolamentari (cfr. art. 28 L. 69/1963). Si evidenzia, inoltre, come la ricognizione dell'eventuale stato delle minoranze linguistiche tra i professionisti e i pubblicisti iscritti sia necessaria per la formulazione dei criteri che consentano l'individuazione non solo in quale circoscrizione elettorale (da ricordare che per la rappresentatività territoriale dei pubblicisti ciò è fondamentale) ma anche per quale categoria occorre assicurare la tutela elettorale del rappresentante della minoranza linguistica.

E' superfluo osservare che il rispetto delle prescrizioni in parola rende oggettivamente di difficile realizzazione una tempestiva convocazione da parte del Consiglio nazionale per le elezioni di rinnovo nella composizione ed alle condizioni di cui al paragrafo 1. Vista la difficoltà di individuare la rappresentanza interna alle minoranze linguistiche, si potrebbe richiamare non la legge 482/1999 ma l'art. 54, comma 1, del DPR 115/1965, che fa riferimento "alle minoranze linguistiche contemplate negli Statuti delle Regioni e Province autonome, e relative norme di attuazione".

Art. 2 – Modifiche all'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Attribuzioni del Consiglio nazionale)

5. All'art. 2 dello schema sottoposto viene previsto l'inserimento, dopo l'art. 20 della L. n. 69/1963, dell'art. 20-bis, disciplinante le attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione. Per quanto concerne il comma 1 si rileva che la lettera e) stabilisce che la stipula di convenzioni per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari avvenga tra gli Ordini regionali e le Università. Ciò contravviene, per quest'ultimo aspetto, alla disposizione del DPR 137/2012 (art 7, c. 4) che attribuisce questa funzione al Consiglio nazionale, sotto il controllo dei Ministeri vigilanti che devono fornire parere favorevole ai regolamenti comuni disciplinanti i crediti formativi professionali interdisciplinari.

Con la nuova norma, il ruolo del Consiglio nazionale verrebbe limitato alla definizione di linee guida che non si comprende come dovrebbero essere osservate dalla controparte universitaria in mancanza di regolamenti comuni e senza l'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Si osserva, inoltre, che la disposizione non menziona l'attività di formazione professionale continua svolta direttamente dal Consiglio nazionale, che sembrerebbe restare affidata



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnoeg@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

esclusivamente agli Ordini regionali. Ciò contrasta con le disposizioni del D.L. n. 138/2011 (art. 3, c.5) e del DPR 137/2012 (art.7, c. 2) che attribuiscono agli Ordini in generale (e quindi sia ai Consigli nazionali delle professioni regolamentate sia a quelli territoriali) lo svolgimento e l'organizzazione delle attività di formazione permanente e continua degli iscritti. Si ritiene, pertanto, opportuno integrare la lettera g) del comma 1 dell'articolo in questione così come evidenziato in neretto: "*g) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento dei professionisti, per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi a svolta direttamente*".

Si rileva, poi, che l'utilizzo del termine "professionisti", sempre alla medesima lettera g), appare inopportuno in quanto potrebbe indurre a far ritenere che l'eventuale obbligo della formazione escluda i pubblicisti, posto che la materia come disciplinata dal D.L. 138/2011 e dal DPR 137/2012 intende per professionisti coloro che sono iscritti ad un albo professionale, a prescindere dagli elenchi dello stesso. Si suggerisce, pertanto, di sostituire la locuzione "dei professionisti" con degli iscritti all'Albo.

Il comma 2 del proposto art. 20-bis disciplina, a sua volta, la formazione finalizzata all'accesso alla professione tramite l'autorizzazione al praticantato giornalistico presso le scuole di giornalismo. Al riguardo, si suggerisce di chiarire che in attesa dell'emanazione delle determinazioni del Consiglio nazionale, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, possano essere portati a termine solo i corsi formativi attualmente autorizzati in base alle convenzioni in atto. Al riguardo si suggerisce di inserire alla lettera g) del comma in questione, dopo le parole "revoca dell'autorizzazione", la frase, fermo restando il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati dalle convenzioni in atto all'emanazione del presente decreto.

Art. 3 – Modifiche all'articolo 60 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ricorso al Consiglio nazionale)

6. All'art. 3 dello schema proposto sono stabilite le regole per le impugnative dei provvedimenti dei Consigli regionali e dei risultati elettorali per dar luogo all'alternatività, prevista dalla legge delega, tra via giurisdizionale e via amministrativa. Al riguardo si rileva che già nella rubrica dell'art. 60 novellato non viene considerata la riforma del D.L.138/2011 e del DPR 137/2012 (v. art. 8), che ha attribuito la funzione disciplinare ad appositi organismi (Consigli di disciplina), dal momento che si riferisce solamente alle delibere dei Consigli regionali. Al comma 1-bis non è specificato che le delibere regionali sono impugnabili dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale. Se non vi sono problemi interpretativi riguardanti l'iter d'impugnazione nel momento in cui si sceglie la via giurisdizionale ordinaria, differente è il caso di presentazione del ricorso straordinario al



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

Presidente della Repubblica avverso le delibere del Consiglio nazionale (o di disciplina nazionale).

La norma proposta non chiarisce, poi, se la trasposizione avviene dinanzi ad un collegio integrato da componenti giornalisti, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 150/2011 (collegi integrati), oppure dinanzi a giudice in diversa composizione.

Da correggere al comma 1 l'errore materiale relativo al riferimento all'art. 27 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011 la cui numerazione è 150 (non 15).

7. All'art. 4, al comma 1, dello schema sottoposto si individua l'art. 26 (istituzione dell'Albo) della L. n. 69/1963 quale norma di riferimento per la novella costituita dalla istituzione degli Ordini delle Province autonome. Sarebbe opportuno che tale riferimento, per chiarezza, figurasse nella legge istitutiva sin dal "Capo I dei Consigli dell'Ordine regionali o interregionali" che dovrebbe essere integrato da e delle Province autonome e fosse ripetuto in tutti gli articoli di legge.

Si resta a disposizione e si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Vincenzo Iacopino)

ALLEGATO

ALLEGATO A	DATI AL 30.09.2016	TOTALE PROFESSIONISTI	CALCOLO CONSIGLIERI PROF. EX SCHEMA D.LGS	TOTALE PUBBLICISTI
ABRUZZO		409	1	1.602
BASILICATA		198	1	727
CALABRIA		400	1	2.662
CAMPANIA		1.627	1+1	10.206
EMILIA ROMAGNA		1.707	1+1	4.671
FRIULI VENEZIA GIULIA		585	1	1.914
LAZIO		7.879	1+8	11.633
LIGURIA		591	1	1.205
LOMBARDIA		8.317	1+9	13.924
MARCHE		420	1	1.596
MOLISE		70	1	558
PIEMONTE		1.285	1	5.398
PUGLIA		699	1	3.741
SARDEGNA		574	1	1.335
SICILIA		1.044	1	3.929
TOSCANA		1.106	1	4.237
TRENTINO ALTO ADIGE		696	1	1.133
UMBRIA		369	1	1.170
VALLE D'AOSTA		86	1	246
VENETO		1.167	1	3.572
TOTALE		29.229	39	75.459

88

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA REVISIONE DELLA COMPOSIZIONE E DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 2016, N. 198

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante, tra l'altro, deleghe al Governo per la disciplina della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 4, della suddetta legge n. 198 del 2016 che, al fine razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, delega il Governo ad adottare decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della composizione e delle competenze del suddetto Consiglio nazionale, secondo i principi e criteri direttivi indicati al comma 5, lettera b), del medesimo articolo 2;

VISTA la legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni recante "Ordinamento della professione di giornalista";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 recante "Regolamento per l'esecuzione della L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista";

SENTITO il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del,;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia

E M A N A

il seguente decreto legislativo



Art. 1

Modifiche all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Consiglio nazionale: composizione)

1. All'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 i commi 2, 3 e 4 sono così sostituiti:

«2. Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

3. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono un collegio unico.

4. Gli Ordini regionali e interregionali con un numero di iscritti pari o superiore a 1.000 eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei giornalisti professionisti ogni 1.000 giornalisti professionisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale indicato dal comma 2. Nel caso in cui siano istituiti Ordini interregionali, il predetto criterio si applica anche all'elezione dei consiglieri appartenenti alla categoria dei pubblicisti.»

2. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis: "Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da emanare previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengano conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione. »

Art. 2

Modifiche all'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Dopo l'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è inserito il seguente:

«art. 20-bis (Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione). – 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove, coordina e autorizza l'attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale;

b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli albi, previo parere vincolante del Ministro di Giustizia;



- c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;
 - d) stabilisce parametri oggettivi e predeterminati ai fini della valutazione dell'attività formativa proposta e della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali;
 - e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri di cui alle lettere c) e d);
 - f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi.
2. Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica attraverso l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall'articolo 34 della presente legge. A tal fine, il Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, disciplina:
- a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione delle scuole di giornalismo;
 - b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale può stipulare con le scuole;
 - c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
 - d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico;
 - e) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante;
 - f) l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed organizzativo delle scuole nonché di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso;
 - g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati.

Art. 3
(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 26, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole «regionale o interregionale» sono aggiunte le parole «e delle province autonome».

Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

